

Accesso ad atti contenuti nel fascicolo relativo al verbale unico di accertamento e notificazione contenente contestazioni in materia di lavoro ivi comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro, in sede di accertamento

Ricorrente: - Cooperativa Sociale ...

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo al verbale unico di accertamento e notificazione contenente contestazioni in materia di lavoro, emesso a carico della società e del legale rappresentante *pro tempore*, ivi comprese le dichiarazioni rese agli ispettori, in sede di accertamento, da alcuni lavoratori, motivandola con ragioni della tutela dell'interesse difensivo della società.

L'Ufficio ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria ribadendo di avere applicato le disposizioni di cui al D.M. 757/1994 e di aver aderito all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze del Consiglio di Stato sez. VI n. 4035/2013, 863/2014, 5779/14.

Nella seduta del 18/1/2018 la Commissione emanava un'ordinanza istruttoria ritenendo necessario, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, degli orientamenti della Commissione e della giurisprudenza amministrativa, acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dalla ricorrente, corredata dalla pertinente documentazione, in ordine:

- a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro;
- b) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

In data 23/2/2018 l'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui fornisce i chiarimenti richiesti rilevando, altresì, che non è stata presentata nessuna denuncia all'Autorità giudiziaria. Anche la società ha fatto pervenire una nota alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ribadisce, preliminarmente, che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto.

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Né colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il verbale non è un atto direttamente impugnabile in giudizio. Si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e non l'interesse all'accesso né la sua attualità che, nel caso di specie, ha, tra l'altro, natura endoprocedimentale.

Fatta tale premessa e letti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione la Commissione ritiene il ricorso fondato in relazione alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice Sig.ra (uniche rese in fase ispettiva) atteso che la stessa non risulta più alle dipendenze della società, essendo stata licenziata in data 8/1/2018.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)